




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2093-B

Disposizioni in materia di *green economy*
e per il contenimento dell'uso eccessivo di
risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato A.S. 1676)

N. 307 – 21 dicembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2093-B

Disposizioni in materia di *green economy*
e per il contenimento dell'uso eccessivo di
risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato A.S. 1676)

N. 307 – 21 dicembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ARTICOLO 1	- 5 -
TRASPORTO VIA MARE DI CARICHI INQUINANTI	- 5 -
ARTICOLO 2	- 6 -
OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI	- 6 -
ARTICOLO 4	- 7 -
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ENEA)	- 7 -
ARTICOLO 5, COMMI DA 3 A 6	- 11 -
MOBILITÀ SOSTENIBILE	- 11 -
ARTICOLO 6	- 13 -
AREE MARINE PROTETTE	- 13 -
ARTICOLO 7	- 14 -
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CINGHIALE	- 14 -
ARTICOLO 10	- 15 -
MODIFICHE AL D. LGS. 30/2013, IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA	- 15 -
ARTICOLO 12	- 16 -
SISTEMI DI AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON CICLO ORC	- 16 -
ARTICOLO 13	- 17 -
SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS	- 17 -
ARTICOLO 15	- 17 -
INTERPRETAZIONE AUTENTICA SU FRUIZIONE DI INCENTIVI DA FONTI RINNOVABILI.....	- 17 -
ARTICOLO 20	- 18 -
CONSUMO ENERGETICO DELLE LANTERNE SEMAFORICHE	- 18 -
ARTICOLO 21, COMMA 1	- 19 -
IMPRONTA AMBIENTALE	- 19 -
ARTICOLO 31	- 19 -
RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE E RIPRISTINO AMBIENTALE	- 19 -

ARTICOLO 32	- 22 -
MISURE PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLAGGIO	- 22 -
ARTICOLO 33	- 22 -
CONTRIBUTO DI SBARCO NELLE ISOLE MINORI	- 22 -
ARTICOLO 34	- 23 -
DESTINAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA	- 23 -
ARTICOLO 35	- 24 -
INCENERIMENTO DEI RIFIUTI.....	- 24 -
ARTICOLO 40	- 25 -
RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E GOMME DA MASTICARE.....	- 25 -
ARTICOLI 49 E 50	- 26 -
MISCELAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E PROCEDURE DI RECUPERO AMBIENTALE	- 26 -
ARTICOLO 51, COMMA 2	- 27 -
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE	- 27 -
ARTICOLO 51, COMMA 10	- 27 -
PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SEDIMENTI.....	- 27 -
ARTICOLO 52	- 29 -
RIMOZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI.....	- 29 -
ARTICOLO 53	- 30 -
MATERIALI LITOIDI	- 30 -
ARTICOLO 54	- 31 -
TUTELA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO	- 31 -
ARTICOLO 55	- 32 -
FONDO PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHIO IDROGEOLOGICO.....	- 32 -
ARTICOLO 56	- 33 -
INTERVENTI PER LA BONIFICA DALL'AMIANTO.....	- 33 -
ARTICOLO 58	- 35 -
FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE IDRICHE	- 35 -

ARTICOLO 61	- 36 -
CONTENIMENTO DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	- 36 -
ARTICOLO 62, COMMI DA 1 A 3	- 37 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOVRACANONE DI BACINO IMBRIFERO MONTANO	- 37 -
ARTICOLO 62, COMMA 4	- 38 -
GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO IN FORMA AUTONOMA	- 38 -
ARTICOLO 64	- 39 -
AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE PER LA COMUNICAZIONE ELETTRONICA	- 39 -
ARTICOLO 73	- 40 -
IMPIANTI TERMICI CIVILI ALIMENTATI DA GAS COMBUSTIBILI	- 40 -
ARTICOLO 74	- 41 -
TUTELA DEGLI USI CIVICI.....	- 41 -
ARTICOLO 75	- 41 -
TUTELA DELLE SPECIE MINACCIATE DI ESTINZIONE.....	- 41 -
ARTICOLO 76	- 42 -
PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	- 42 -
ARTICOLO 77	- 43 -
TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE	- 43 -
ARTICOLO 78	- 43 -
UTILIZZO DI MATERIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO	- 43 -

Estremi del provvedimento

A.C.	2093-B
Titolo breve:	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)
Iniziativa:	governativa approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Commissione di merito:	VIII Commissione
Relatori per la Commissione di merito:	Borghi e Bratti
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario:	all'Assemblea
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Oggetto della presente Nota sono le modifiche approvate dal Senato aventi rilievo finanziario.

Si ricorda che in data 25 novembre 2015 la Commissione di merito della Camera (VIII Commissione ambiente) non ha apportato modifiche al provvedimento, convenendo di considerare respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti presentati in sede referente.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale (C. 2093). Nel corso dell'esame parlamentare il Governo ha trasmesso al Senato una relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte in prima lettura dalla Camera¹, nonché un'ulteriore relazione tecnica riferita all'emendamento con cui è stato introdotto dal Senato l'articolo 4 del testo in esame (v. *infra*: articolo 4 - disciplina dell'ENEA). Della richiamata documentazione si dà conto nella presente Nota.

Al riguardo, si segnala che sono di seguito esaminate le sole integrazioni e modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario². In ordine alle ulteriori modifiche intervenute nel corso dell'esame presso il Senato, non considerate nella presente Nota, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma dal Governo – della loro conformità all'ordinamento europeo.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Trasporto via mare di carichi inquinanti

La norma, introdotta dal Senato, integra l'articolo 12 della legge n. 979/1982, in materia di difesa del mare.

¹ MEF-RGS: relazione tecnica 3 febbraio 2015.

² Si segnala che nella presente Nota non sono prese in esame le seguenti norme, rispetto alle quali il Senato ha introdotto limitate modifiche - prive di effetti finanziari – ed una clausola di invarianza: articolo 18 (applicazione di criteri ambientali negli appalti pubblici); articolo 37 (trattamento dei rifiuti tramite compostaggio aerobico); articolo 39 (applicazione sperimentale del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale).

Con il testo approvato in prima lettura dalla Camera è stato previsto che l'autorità marittima possa rivalersi nei confronti dell'armatore o del proprietario - per le spese connesse all'inquinamento - anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.

Il Senato ha ulteriormente integrato tale previsione stabilendo che ai predetti fini il proprietario del carico è tenuto a munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi, anche potenziali.

La modifica in esame, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo si osserva che il premio assicurativo contro i rischi da inquinamento costituisce una spesa obbligatoria e, in quanto tale, rappresenta una voce di costo deducibile per le imprese proprietarie del carico. In ordine ai possibili effetti di minore gettito tributario di tale previsione, andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

ARTICOLO 2

Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Normativa vigente: l'articolo 6, al comma 17, primi quattro periodi, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) vieta le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi in mare all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette.

Il quinto periodo del comma 17 dispone che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 625/1996^[3], elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.

Il **sesto periodo** del comma 17 dispone che il titolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al predetto valore di aliquota di prodotto ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento, rispettivamente, delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare⁴.

³ Ai sensi di tale norma, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione in terraferma è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

⁴ Il capitolo dell'entrata del bilancio statale sul quale sono versate le predette somme è il cap. 2606. Alla data del 12 novembre 2015, sul capitolo in questione sono affluite, secondo l'interrogazione della banca dati RGS, risorse per 23,5 milioni di euro. Nel BLV 2016-2018 le previsioni di entrata sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La norma interviene sull'articolo 6, comma 17, sesto periodo, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

Non viene modificata la parte del comma 17 in cui si prevede che le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota del prodotto della coltivazione - versate all'entrata del bilancio dello Stato - devono essere interamente riassegnate alla spesa, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.

Con la modifica introdotta viene precisato, rispetto alla formulazione vigente del comma 17, che fra le azioni di monitoraggio ambientale da finanziare con le somme riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente sono compresi anche gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, in relazione ai quali possono essere impiegati anche l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per l'ambiente e le strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale.

Rimane ferma la riassegnazione delle somme al Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

La modifica in esame, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, andrebbe chiarito se le prestazioni nel campo del monitoraggio ambientale affidate - con la norma in esame - all'ISPRA, alle Agenzie regionali per l'ambiente e alle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale abbiano carattere aggiuntivo rispetto a quelle già svolte dai predetti enti (tutti inclusi nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) e se, in tal caso, le nuove prestazioni possano essere svolte utilizzando i mezzi già disponibili a legislazione vigente.

Si fa riferimento alle risorse già nella disponibilità dei predetti enti, incluse quelle iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della norma richiamata nel testo in esame (articolo 6, comma 17, del D. Lgs. 152/2006), derivanti dal versamento dei corrispettivi dovuti per le concessioni di coltivazione in mare.

ARTICOLO 4

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA)

Normativa vigente: l'articolo 37 della legge 99/2009 (Sviluppo e internazionalizzazione delle imprese) reca la disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile (ENEA). La norma ha previsto, in particolare, che la nuova Agenzia - ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia - operi in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al D. Lgs. 257/2003. Quest'ultimo è abrogato a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di nomina ministeriale che dovranno garantire l'avvio del funzionamento della nuova Agenzia. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinati le funzioni, gli organi, le modalità di funzionamento e le procedure per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell' ENEA. È stato inoltre previsto che in tale decreto si tenga conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, all'eliminazione delle duplicazioni organizzative e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Dall'attuazione dell'articolo 37, compresa l'attività dei predetti commissari, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 37 non è stato ancora adottato. La fase transitoria di affidamento dell'ENEA a una struttura commissariale, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia, è stata ripetutamente prorogata ed è tuttora in atto.

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 37 della legge 99/2009, confermando sia l'istituzione della nuova Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) sia l'abrogazione del D. Lgs. 257/2003 (ossia il superamento della precedente configurazione dell'ENEA).

In base alle norme in esame, la nuova Agenzia assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal D. Lgs. 115/2008⁵ ed inoltre fornisce al Ministero vigilante⁶ supporto per gli ambiti di competenza, anche con la partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali. L'Agenzia opera nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso ENEA (di cui al D. Lgs. 257/2003). Sono organi dell'ENEA il presidente, il consiglio di amministrazione (formato da tre componenti, incluso il presidente, scelti tra persone con elevata qualificazione nei settori di competenza) e il collegio dei revisori dei conti (formato da tre componenti di nomina ministeriale). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al principio

⁵ L'articolo 4 del D. Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) ha affidato all'ENEA le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica. In particolare, il comma 1 ha stabilito che "l'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc) [verifica del risparmio energetico risultante dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica] tramite una struttura denominata: «Unità per l'efficienza energetica», senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

⁶ Ministero dello sviluppo economico.

dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita all'emendamento con cui le norme in esame sono state introdotte dal Senato afferma che queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come peraltro garantito dalla clausola di invarianza finanziaria recata dal testo. In particolare, il rinvio ad apposito decreto ministeriale della determinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia va letto in combinato disposto con la norma in base alla quale l'ENEA svolge le funzioni istituzionali nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al D. Lgs. 257/2003.

La RT fa presente che l'Agenzia è attualmente in fase di commissariamento, disposto ai sensi del vigente articolo 37 della legge 99/2009. La gestione commissariale ha chiuso l'esercizio finanziario 2014 in sostanziale pareggio di bilancio (come si evince dal consuntivo del 2014).

Inoltre l'attuale gestione commissariale ha avviato un processo di razionalizzazione organizzativa e amministrativa dell'ente. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2015 si è provveduto a sostituire la precedente struttura tecnica - articolata a livello operativo in 27 unità non dirigenziali direttamente dipendenti dal vertice dell'Agenzia - con 3 dipartimenti ("Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare", "Tecnologie energetiche" e "Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali") che accorpano le suddette 27 unità, cui sono preposti 3 direttori con incarico dirigenziale, selezionati tramite apposito concorso. Tale modifica organizzativa, anche nel nuovo quadro della *governance*, renderà permanente un contenimento delle spese di personale.

La dotazione organica dell'ENEA, delineata con il DPCM 22 gennaio 2013, comprende 28 posti di funzione dirigenziale di seconda fascia. Attualmente risultano in servizio 10 dirigenti (ivi inclusi i 3 direttori posti a capo dei dipartimenti di nuova istituzione) di cui 4 assunti a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato. Di questi ultimi, in particolare:

- 2 sono nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D. Lgs 165/2001;
- 4 (compresi i 3 direttori) ai sensi dell'articolo 19, comma 6-*quater*, del medesimo decreto.

Si ricorda che il richiamato DPCM 22 gennaio 2013 (Riduzione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale) è stato emanato in attuazione dell'art. 2 del DL 95/2012

(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) ed ha rideterminato, per una serie di enti pubblici di ricerca fra i quali l'ENEA, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e del personale non dirigenziale.

L'articolo 19 del D. Lgs. 165/2001 (Ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni) disciplina criteri e limiti per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale per le amministrazioni dello Stato (comma 6) e per gli enti di ricerca (comma 6-*quater*).

A seguito delle modifiche organizzative apportate dall'attuale gestione commissariale e autorizzate dal Ministero vigilante:

- da un lato, si è registrato un incremento degli oneri per l'attribuzione dei 3 incarichi direttoriali, valutabile in circa 70.500 euro annui (+34% di oneri indiretti complessivi per contributi e imposte), in ragione del fatto che gli attuali incaricati erano già dipendenti dell'Agenzia, inquadrati come ricercatori con il livello/profilo "I - Dirigenti di Ricerca", e percepivano retribuzioni medie pro-capite pari a circa 76.500 euro annui (+34% di oneri indiretti);
- dall'altro lato, la riorganizzazione permette la riduzione a regime della spesa di personale di circa 210.000 euro annui (+34% di oneri indiretti), in quanto vengono meno le indennità di posizione relative alle seguenti figure:
 - 6 responsabili di struttura, con una riduzione di circa 120.000 euro annui (6 x 20 mila). Infatti le strutture che dipenderanno direttamente dai 3 direttori saranno al massimo 6 per ciascun dipartimento, con la conseguenza che il numero dei responsabili scenderà dagli attuali 27 ad un massimo di 18 (il risparmio dei 3 responsabili nominati direttori non viene computato in questa sede, atteso che gli stessi hanno avuto un incremento retributivo).

La RT precisa in proposito che le posizioni organizzative in argomento, non dirigenziali, sono attribuite al personale inquadrato con il livello/profilo "I - Dirigenti di Ricerca/Dirigente Tecnologo", "II - Primo Ricercatore/Primo Tecnologo" e "III - Ricercatore/Tecnologo";

- 45 responsabili di coordinamento, che non sono più necessari nel nuovo assetto organizzativo. La riduzione di spesa in considerazione dell'indennità percepita di 2.000 euro/annui è di circa 90.000 euro annui (45 x 2.000).

La RT precisa che i 45 responsabili degli "ex Coordinamenti" erano inquadrati con il livello/profilo "II - Primo Ricercatore/Primo Tecnologo" e "III - Ricercatore/Tecnologo".

La RT evidenzia, infine, che la sostituzione dell'attuale struttura commissariale (che prevede la presenza di un commissario e due sub-commissari) con un consiglio di amministrazione composto da tre componenti non prefigura strutture di costo sostanzialmente diverse.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita all'emendamento con cui le norme in esame sono state introdotte dal Senato.

ARTICOLO 5, commi da 3 a 6

Mobilità sostenibile

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono quanto segue.

- Comma 3. Viene assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016. Tali risorse sono finalizzate al recupero e alla riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso lungo l'asse Bologna-Verona. La copertura finanziaria della norma prevede la riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa⁷:
 - autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004 (“Fondo per gli interventi strutturali di politica economica” del MEF), nella misura di 4 milioni di euro;
 - autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 1, del DL 269/2003 (Fondo del MEF alimentato dalle entrate da cessione degli immobili adibiti ad uffici pubblici), nella misura di 1 milione di euro.
- Commi 4 e 5. Viene modificato il Testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (DPR 1124/1965) stabilendo che l'uso della bicicletta⁸, per i positivi riflessi ambientali, deve intendersi sempre necessitato. In sostanza i commi in esame chiariscono che l'evento infortunistico verificatosi a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro è sempre configurabile come infortunio *in itinere* e, in quanto tale, è sempre indennizzabile.

Nello specifico, le norme oggetto di modifica (artt. 2 e 210 del Testo unico) disciplinano la copertura assicurativa durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Con riferimento a tale disciplina l'INAIL ha affermato (con la nota n. 8476/2011) che, nel caso di infortuni occorsi utilizzando la bicicletta, la valutazione sul carattere necessitato dell'uso di tale mezzo di locomozione costituisce discrimine ai fini dell'indennizzabilità: quest'ultima è riconosciuta soltanto quando l'evento lesivo si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico (e non su una strada aperta al traffico di veicoli a motore). Inoltre, con riferimento agli infortuni occorsi utilizzando il servizio di *bike-sharing*, la nota richiamata precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali, non può tuttavia essere assimilato – ai fini dell'indennizzabilità - al mezzo pubblico di servizio.

⁷ Iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁸ Il testo fa riferimento alla nozione di velocipede così come definito dal Codice della strada.

- Comma 6. Viene prevista l'introduzione della figura del *mobility manager* in tutti gli istituti scolastici. La relativa disciplina, con la fissazione di specifiche linee-guida, viene rinviata ad apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedendo che tale figura sia individuata su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, nonché in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme in esame, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si rileva che i commi 4 e 5 estendono l'ambito di applicazione degli indennizzi per infortuni in itinere occorsi con l'utilizzo della bicicletta. Andrebbero acquisiti elementi circa la sostenibilità del conseguente impegno finanziario da parte dell'INAIL, tenuto conto che l'Istituto rientra fra gli enti che concorrono alla formazione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Non si formulano osservazioni, per i profili di quantificazione, con riferimento al comma 3 (contributo alla regione Emilia-Romagna) e al comma 6 (introduzione del *mobility manager* negli istituti scolastici). Riguardo a quest'ultima norma si prende atto, in particolare, che in base al testo la nuova figura dovrà essere individuata senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa e senza oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo - a parziale copertura degli oneri derivanti dalla concessione alla regione Emilia-Romagna di un contributo di complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzato alla realizzazione di interventi volti ad incentivare la mobilità sostenibile (comma 3) - del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per un importo pari a 4 milioni di euro per la medesima annualità, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse, alla luce anche delle molteplici disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per il 2016, tuttora in corso di esame da parte del Parlamento, che imputano la copertura dei rispettivi oneri a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Appare, altresì, opportuno

acquisire una assicurazione da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sugli stanziamenti del Fondo stesso.

Alla copertura della parte residua dell'onere, pari ad 1 milione di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernente il Fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, iscritto sul capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, si osserva che sul predetto Fondo risultano stanziati per il 2016, secondo quanto previsto dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2016-2018 attualmente all'esame del Parlamento, 40.030.005 euro. Sul punto, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità della destinazione di una quota parte delle risorse del citato Fondo, nella misura sopra richiamata, rispetto alle finalità previste dalla norma istitutiva.

ARTICOLO 6

Aree marine protette

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono l'incremento delle seguenti autorizzazioni di spesa (commi 1 e 2):

- autorizzazione destinata all'istituzione e alla vigilanza delle aree marine protette (articolo 32 della legge 979/1982 - Difesa del mare), nella misura di 800.000 euro per l'anno 2015;
- autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 93/2001 (Funzionamento e gestione delle aree marine protette), nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

La relativa copertura è prevista a valere sul Fondo speciale di parte corrente 2015-2017, accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

Viene inoltre integrato l'elenco (di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 394/1991 - Legge quadro sulle aree protette) delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini o di riserve marine (comma 3).

Le norme in esame, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si formulano osservazioni in merito ai profili di quantificazione.

Con particolare riferimento al comma 3, si rileva che - come previsto dalla norma oggetto di integrazione, nella parte non modificata dalle disposizioni in esame (articolo 36, comma 1, della legge 394/1991) - le riserve e i parchi marini possono essere istituiti sulla base delle indicazioni programmatiche di cui al precedente articolo 4 (Programma triennale per le aree naturali protette). Quest'ultimo articolo, a sua volta, sottopone l'istituzione di dette aree alla sussistenza "delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato".

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2015-2017, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 800 mila euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 7

Contenimento della diffusione del cinghiale

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie adeguatamente recintate. Si prevede inoltre il divieto di foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame viene prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 157/9214 (arresto da due a sei mesi o ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni, ossia da euro 516 a euro 2.065).

Si prevede inoltre che le regioni e le province autonome debbano adeguare i piani faunistico-venatori individuando nel territorio di propria competenza le aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, viene fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si formulano osservazioni con riferimento ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 10

Modifiche al D. Lgs. 30/2013, in materia di emissioni di gas ad effetto serra

Normativa vigente: l'articolo 19 del D. Lgs. 30/2013 (Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) disciplina la messa all'asta delle quantità di quote di emissione determinate con decisione della Commissione europea. In particolare, la norma prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato, per essere poi trasferiti su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato, successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi comunitari. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreti del Ministero dell'ambiente. Il 50 per cento dei proventi è riassegnato ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico ed è destinato al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012. Il comma 6 dell'articolo 19 prevede che il restante 50 per cento dei medesimi proventi sia destinato ad una serie di attività volte principalmente a contrastare i cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni, sviluppo di energie rinnovabili, riforestazione nei Paesi in via di sviluppo, silvicoltura nella Comunità, finanziamento della ricerca nel campo dell'efficienza energetica, etc.).

La norma, introdotta dal Senato, integra l'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. 30/2013, includendo nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica (a causa del trasferimento dei costi delle quote comunitarie sui prezzi dell'energia elettrica). Gli aiuti in questione, secondo quanto dispone la lettera in esame, devono essere assegnati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo andrebbe confermato che il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste (compensazione dei costi dell'energia sostenuti dalle imprese) sia compatibile con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente, alcune delle quali appaiono anche correlate al rispetto di impegni internazionali e comunitari.

ARTICOLO 12

Sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC

La norma, introdotta dal Senato, integra l'articolo 10 del D. Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia) prevedendo che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) – ossia sistemi alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione - spettano i titoli di efficienza energetica (TEE) alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda da adottarsi da parte del Ministro dello sviluppo economico.

I titoli di efficienza energetica" (TEE), noti anche come certificati bianchi, sono titoli negoziabili che attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso interventi di incremento dell'efficienza energetica. Il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (TEP)⁹. Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando tali certificati da altri soggetti, sul mercato dei titoli di efficienza energetica organizzato dal Gestore del mercato elettrico (GME).

Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – crescenti nel tempo - per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 sono stati definiti con il decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Il DM ha inoltre individuato le condizioni e le modalità per realizzare interventi di efficienza energetica negli usi finali, incentivati mediante l'emissione di certificati bianchi. Con il medesimo decreto sono state trasferite dall'Autorità per l'energia al GSE (società per azioni interamente partecipata dal MEF) le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Il DM ha inoltre stabilito l'ammissione di nuovi "soggetti volontari" alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi.

La norma in esame, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo andrebbe chiarito se dall'applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica al settore dell'autoproduzione di energia elettrica mediante il recupero di calore (ciclo ORC) possano derivare costi e se, in tale eventualità, detti costi debbano intendersi ricompresi nella copertura complessiva degli oneri di sistema.

⁹ Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).

ARTICOLO 13

Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas

La norma, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, inserisce i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla Tabella 1. A del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

Il Senato ha integrato tale previsione aggiungendo al predetto elenco anche i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, nonché i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.

Pertanto anche questo sottoprodotti sono utilizzabili ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sopra richiamati.

La disposizione, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Con riferimento alla norma approvata dalla Camera, il Governo ha precisato (v. [relazione tecnica trasmessa al Senato](#) e datata 3 febbraio 2015) che l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione fra le fonti rinnovabili oggetto di incentivazione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto che le tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 fanno parte degli oneri generali di sistema (specificamente alla voce A3) che sono direttamente a carico degli utenti.

Al riguardo, si osserva che la norma in esame introduce ulteriori sottoprodotti fra quelli che avranno accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Andrebbe acquisita conferma che, anche a seguito di tale estensione, dalle disposizioni non derivino comunque riflessi per la finanza pubblica, essendo i relativi effetti ricompresi negli oneri generali di sistema a carico dell'utenza.

ARTICOLO 15

Interpretazione autentica su fruizione di incentivi da fonti rinnovabili

Le norme, introdotte dal Senato, recano una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1, del D. Lgs. 28/2011 (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Il comma 1 prevede che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 si applichi il regime di incentivazione precedente alla riforma operata dal medesimo D. Lgs. 28/2011. La norma di interpretazione autentica dispone che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad

ambienta a destinazione agricola, il citato articolo 25, comma 1, si interpreta nel senso che al 31 dicembre 2012 non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. Per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione – al fine di garantire la redditività degli investimenti effettuati – il conseguente residuo periodo di diritto all'incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si osserva che le norme sembrerebbero finalizzate a contenere - a regime - gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese. Circa l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, in particolare nella fase transitoria prevista dal testo, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo.

ARTICOLO 20

Consumo energetico delle lanterne semaforiche

Le norme, introdotte dal Senato, integrano l'articolo 41 del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992), prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame le lampade ad incandescenza delle lanterne semaforiche debbano essere sostituite - allorquando ciò sia necessario - con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Nulla da osservare al riguardo.

Le norme appaiono suscettibili di determinare, da una parte un possibile incremento delle spese per l'acquisto dei nuovi dispositivi di illuminazione, dall'altra risparmi per una maggiore durata dei nuovi prodotti e una riduzione dei relativi consumi di energia elettrica. In proposito, come detto, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto dell'entità presumibilmente non significativa degli oneri in questione e nel presupposto che le relative spese siano comunque effettuate nell'ambito delle risorse esistenti.

ARTICOLO 21, comma 1

Impronta ambientale

La norma modifica l'articolo 14, comma 1, del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera (S. 1676). Nella nuova formulazione, l'articolo prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy". Per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF) tale schema adotta la metodologia definita dalla raccomandazione della Commissione 2013/179/UE.

La raccomandazione 2013/179/UE promuove l'utilizzo dei metodi per determinare l'impronta ambientale nelle politiche e nei programmi connessi alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni.

Viene rinviata ad apposito regolamento del Ministro dell'ambiente l'individuazione delle modalità di funzionamento dello schema.

Le modifiche introdotte dal Senato non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, al fine di verificare la conformità della norma in esame rispetto al vincolo di neutralità finanziaria previsto dal testo, andrebbero precisati alcuni profili applicativi della nuova disciplina, quali la titolarità delle funzioni connesse alla valutazione dell'impronta ambientale e la disponibilità dei mezzi necessari a svolgere tali funzioni.

ARTICOLO 31

Risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale

Normativa vigente: l'articolo 2 del DL 208/2008 (Risorse idriche e protezione dell'ambiente) disciplina la possibilità, per il Ministro dell'ambiente, di predisporre uno schema di contratto per la stipula di transazioni globali in materia di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, con particolare riferimento alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. Lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dall'impresa interessata, è autorizzato dal Consiglio dei Ministri. La stipula del contratto di transazione conforme allo schema autorizzato comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale. La stipula comporta inoltre la facoltà di utilizzare i terreni, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica. Il contratto di transazione può essere

dichiarato risolto dal Ministero dell'ambiente in caso di inadempimento, anche parziale delle obbligazioni assunte dai soggetti privati in sede di transazione. Le somme eventualmente già corrisposte da questi ultimi sono trattenute dal Ministero dell'ambiente in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i danni causati. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili (di cui all' articolo 7-*quinquies*, comma 1, del DL 5/2009). Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme, introdotte dal Senato, abrogano l'articolo 2 del DL 208/2008 e integrano il Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) con il nuovo articolo 306-*bis*, prevedendo quanto segue.

Il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva. Tale proposta di transazione individua gli interventi di riparazione, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione, contiene – se necessario - una liquidazione del danno mediante una valutazione economica, prevede un piano di monitoraggio e controllo sull'eventuale inquinamento residuo, tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati, contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie. Vengono quindi disciplinate le procedure per l'adozione di uno schema di transazione di iniziativa ministeriale.

Tali procedure prevedono:

- lo svolgimento di una conferenza di servizi avente ad oggetto la proposta di transazione. Alla conferenza partecipano la regione e gli enti locali interessati;
- il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità sulla medesima proposta;
- l'approvazione della proposta (anche con modifiche) da parte della conferenza di servizi, con determinazioni che sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni interessate;
- l'accettazione, da parte del soggetto proponente, della deliberazione della Conferenza;
- la predisposizione, da parte del Ministero dell'ambiente, di uno schema di transazione;
- l'acquisizione del parere sullo schema da parte dell'Avvocatura generale dello Stato;
- l'adozione - con decreto del Ministro dell'ambiente - dello schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente.

In caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni assunte dai soggetti privati in sede di transazione, il Ministero dell'ambiente diffida ad adempiere e, previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i danni causati.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica.**

Al riguardo, si osserva che le norme in esame modificano l'attuale disciplina sul risarcimento del danno ambientale – prevista dall'articolo 2 del DL 208/2008 – introducendo significative innovazioni, che interessano, tra l'altro: l'iniziativa della procedura transattiva (affidata non più al Ministero dell'ambiente, ma al soggetto nei cui confronti lo stesso Ministero ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione); le nuove condizioni di ricevibilità della proposta di transazione (fra le quali si evidenzia l'eventuale liquidazione del danno mediante una valutazione economica, la prestazione di idonee garanzie finanziarie e la previsione di un piano di monitoraggio e di controllo sull'inquinamento residuo); l'adozione dello schema di transazione con decreto del Ministro dell'ambiente (non più autorizzato dal Consiglio dei Ministri) e la sua sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Inoltre, nella nuova disciplina in esame non vengono riproposte le norme del DL 208/2008 in base alle quali:

- la stipula del contratto di transazione comporta l'abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale (articolo 2, comma 5, del DL 208/2008);
- i proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalla transazione, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili (articolo 2, comma 7, del DL 208/2008).

In ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle predette innovazioni legislative andrebbe acquisita una valutazione del Governo, al fine di verificare il possibile impatto delle nuove condizioni di accesso alla procedura transattiva sui risarcimenti attualmente dovuti a titolo di ripristino e di ristoro ambientale.

ARTICOLO 32

Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

Normativa vigente: l'articolo 205 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) stabilisce che nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla disciplina in vigore, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali prescritte sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

Le norme, integrando il testo approvato in prima lettura dalla Camera, intervengono sull'articolo 205 del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che disciplina gli obiettivi della raccolta differenziata. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato modificato il comma 3 del predetto articolo 205, prevedendo l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica direttamente a carico dei comuni (e non più a carico dell'Autorità d'ambito, che poi ripartisce l'onere di tale addizionale tra i comuni inadempienti, come previsto a legislazione vigente).

Il Senato ha inoltre introdotto il comma 1, lettera *d*), che modifica l'articolo 205, comma 6, del Codice dell'ambiente. Tale comma – nel testo vigente - consente alle regioni di disporre con legge l'indicazione di maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti. La modifica del Senato prevede che sia comunque fatto salvo l'obiettivo indicato dall'articolo 181, comma 1, lettera *a*), del Codice dell'ambiente (ossia l'obiettivo di incremento del riciclaggio dei rifiuti, entro il 2020, pari ad almeno il 50 per cento in termini di peso).

L'ultima modifica apportata dal Senato riguarda il comma 2 dell'articolo in esame, che prevede l'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa, nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (nel testo approvato dalla Camera il termine massimo era di dodici mesi).

Le integrazioni in esame, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**

Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 33

Contributo di sbarco nelle isole minori

Normativa vigente: l'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011 (Federalismo fiscale municipale) ha previsto che i comuni possano istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo,

interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il comma 3-bis del medesimo articolo 4 stabilisce che i comuni delle isole minori possono istituire, in alternativa alla predetta imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 4, comma 3-bis, del D. Lgs. 23/2011, prevedendo che l'imposta di sbarco – rinominata “contributo di sbarco” – abbia un ammontare massimo di euro 2,50 (dunque 1 euro in più rispetto alla vigente imposta di sbarco) e possa essere temporaneamente elevata dai comuni a 5 euro. Il contributo, inoltre, può essere elevato a 5 euro dai comuni in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica.

Rispetto alla vigente imposta, sono ampliate le finalità dei relativi introiti: essi sono infatti destinati a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**

Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che le norme da una parte ampliano le possibili finalizzazioni degli introiti derivanti dalle imposte previste dal testo, dall'altra elevano il tetto massimo applicabile dai comuni sulla misura di dette imposte.

ARTICOLO 34

Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica

Le norme, introdotte dal Senato, estendono il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico (comma 1).

Le norme modificano, inoltre, la destinazione del gettito derivante dal predetto tributo (comma 2). Quest'ultimo è attualmente dovuto alle regioni, ma con destinazione del 10

per cento alle province e con il 20 per cento del gettito da esso derivante, al netto della quota destinata alle province, da versare in un fondo della regione con finalità ambientali. Le norme in esame in esame eliminano la quota destinata alle province (10% del tributo) e destinano l'intero tributo (e non solo il 20 per cento del relativo gettito) al fondo regionale con finalità ambientali.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**

Al riguardo, andrebbe valutato l'impatto finanziario della modifica di cui al comma 2 con riferimento alle regioni che dovessero aver programmato l'utilizzo del gettito del tributo speciale in esame per finalità diverse da quelle ambientali.

ARTICOLO 35

Incenerimento dei rifiuti

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 4, comma 40, della legge n. 549/1995. Questa, nel testo vigente, assoggetta al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica, nella misura ridotta del 20 per cento, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili. Con la modifica in esame, viene precisato che la predetta tassa si applica nella misura ridotta in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito ad eventuali effetti finanziari della previsione in esame, in relazione al regime di tassazione attualmente applicato per i rifiuti conferiti in impianti classificati esclusivamente come di smaltimento mediante incenerimento a terra.

Dalla norma in esame sembrerebbe infatti derivare un'estensione della misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica rispetto a quanto stabilito dal precedente articolo 34, comma 1: con quest'ultima disposizione infatti il tributo viene esteso ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico ma non viene stabilita una misura ridotta del tributo medesimo.

ARTICOLO 40

Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare

Le norme, integrando il testo approvato in prima lettura dalla Camera, intervengono sull'articolo 232-*bis* del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), recante misure di contrasto del fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare. Nel corso dell'esame al Senato sono state ridefinite le fattispecie dei divieti legati all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare attraverso la previsione del divieto di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e del divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni in cui sono incluse le gomme da masticare. In particolare, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva il divieto di abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare e l'obbligo per i comuni di installare appositi raccoglitori, tale divieto è stato circoscritto ai soli rifiuti di prodotti da fumo sopprimendo il riferimento alle gomme da masticare. Rispetto al testo approvato dalla Camera è stato inoltre soppresso il riferimento alla decorrenza del divieto a partire dal 1° luglio 2015.

Al Senato è stato inoltre aggiunto un nuovo articolo 232-*ter*, che prevede il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare nel suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Anche il regime sanzionatorio è stato modificato dal Senato, con l'aggiunta del comma 1-*bis* all'articolo 255 del Codice dell'ambiente. In particolare, rimane confermata la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro applicata per l'abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni, mentre la suddetta sanzione viene aumentata fino al doppio per l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo.

Durante l'esame al Senato, è stato infine modificato l'articolo 263, comma 2-*bis*, del medesimo Codice, nel quale si prevede l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente, al quale viene assegnato il 50 per cento delle risorse provenienti dalle predette sanzioni amministrative, mentre si destina il restante 50 per cento ai comuni in cui sono accertate le violazioni. Nello specifico, l'utilizzo delle risorse del Fondo è stato limitato alle attività, per contrastare l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo, previste dall'articolo 232-*bis*, commi 1 e 2 (installazione di raccoglitori e attuazione di campagne di sensibilizzazione), mentre l'utilizzo del restante 50 per cento delle risorse assegnate ai comuni viene destinato anche alle campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni.

Le modifiche in esame, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**. Si segnala, tuttavia, che la riformulazione dell'articolo 263, comma 2-*bis*, del Codice

dell'ambiente è sostanzialmente conforme alla condizione formulata nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera (articolo 29 dell'atto Senato n. 1676).

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLI 49 e 50

Miscelazione dei rifiuti pericolosi e procedure di recupero ambientale

Le norme, introdotte dal Senato, modificano il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), prevedendo quanto segue:

- le operazioni di miscelazione non espressamente vietate dall'articolo 187 del Codice dell'ambiente¹⁰ possono essere effettuate anche in assenza di autorizzazione. Inoltre non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge (articolo 49);
- l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) indicati nel Codice dell'ambiente¹¹ agli analiti presenti nei solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali e utilizzati nell'attività di recupero ambientale. La medesima autorità, inoltre, può autorizzare l'utilizzo in attività di recupero ambientale dei predetti solfati di calcio derogando alle concentrazioni limite di cloruri stabilite dalla normativa vigente¹² (articolo 50).

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma del Governo – che le norme risultino compatibili con la disciplina europea in materia di smaltimento di rifiuti e di recupero ambientale.

¹⁰ Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

¹¹ Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

¹² Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero").

ARTICOLO 51, comma 2

Autorità di bacino distrettuale

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 39 del testo licenziato in prima lettura dalla Camera (v. atto Senato n. 1676), recante la disciplina delle autorità di bacino distrettuale. Si segnalano in particolare le seguenti integrazioni del testo approvato dalla Camera:

- si prevede che, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo dell'autorità di bacino distrettuale, il Ministero dell'ambiente possa avvalersi dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);
- viene stabilito che possano partecipare ai lavori, con funzione consultiva, rappresentanti di alcuni degli organi dell'autorità di bacino distrettuale, e in particolare della conferenza istituzionale permanente e della conferenza operativa, i rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue;
- viene disposto inoltre che, per la partecipazione alle predette conferenze, sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Le modifiche, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma del Governo – che l'Ispra possa svolgere le funzioni previste dal testo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 51, comma 10

Programma di gestione dei sedimenti

Le norme, introdotte dal Senato, recano ulteriori integrazioni dell'articolo 117 del Codice dell'ambiente rispetto a quanto già previsto dall'articolo 39 del testo licenziato in prima lettura dalla Camera (v. atto Senato n. 1676).

Si segnalano in particolare le seguenti integrazioni del testo approvato dalla Camera:

- sono precisate le finalità della nuova disciplina (prevenzione del rischio di alluvioni e tutela degli ecosistemi fluviali);

- si prevede che i programmi di gestione dei sedimenti siano predisposti dalle autorità di bacino, nell'ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti;
- si prevede che tali programmi – che rappresentano uno strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali – concorrano all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del DL 133/2014.

Il richiamato comma 2 prevede che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Tali risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. A tali interventi deve essere destinata, in ciascun accordo di programma, una percentuale minima del 20 per cento delle risorse;

- è stabilito che il programma di gestione dei sedimenti deve tendere al miglioramento dello stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua, a ridurre il rischio di alluvioni tramite appositi interventi sull'assetto degli alvei e dei corridoi fluviali
- si dispone che il programma di gestione dei sedimenti sia costituito da tre componenti: la definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata; la definizione, sulla base di detto quadro conoscitivo, di obiettivi espliciti di miglioramento morfologico ed ecologico e di riduzione del rischio idraulico; l'identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento dei predetti obiettivi. Viene in proposito stabilita una disciplina di dettaglio relativa ai criteri da utilizzare per la scelta degli interventi e per l'attribuzione agli stessi di un ordine di priorità.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma del Governo – che le norme abbiano una finalità essenzialmente programmatica e organizzativa, mentre l'individuazione dei necessari mezzi finanziari si intenda rimessa ad appositi provvedimenti.

ARTICOLO 52

Rimozione di immobili abusivi

Le norme recano alcune modifiche e integrazioni dell'articolo 40 del disegno di legge approvato dalla Camera (v. atto Senato 1676), fra le quali si segnala – al comma 2 -la modifica della norma che prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, di un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati in aree a rischio idrogeologico. In particolare, il Senato ha modificato il riferimento temporale dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni appositamente introdotta per la realizzazione di detti interventi: l'autorizzazione è ora riferita all'anno 2016, mentre al medesimo esercizio 2016 è stata aggiornata la norma di copertura (a valere su una corrispondente quota dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la tutela ambientale, di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 266/2005).

Le modifiche introdotte dal Senato non sono corredate di **relazione tecnica**. Si segnala, tuttavia che la riformulazione con la quale sono stati aggiornati al 2016 i riferimenti temporali dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria è volta a adeguare la norma ad una condizione contenuta nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera (articolo 40 dell'atto Senato n. 1676).

Al riguardo, pur prendendo atto che le modifiche introdotte dal Senato (aggiornamento temporale dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria) risultano sostanzialmente conformi alle condizioni formulate nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera, andrebbe acquisita una conferma del Governo circa la sussistenza delle necessarie risorse nel 2016, tenuto conto che la RT riferita al testo approvato dalla Camera (articolo 40 dell'atto Senato n. 1676) aveva segnalato la necessità di un adeguamento dei predetti riferimenti temporali al 2015.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 reca la copertura finanziaria dell'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2016 - connesso alla istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno specifico capitolo di spesa volto al finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione,

da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette ad elevato rischio idrogeologico - a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005 (cap. 8531, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Al riguardo, si segnala che sul predetto Fondo risultano stanziati per l'anno 2016, secondo quanto previsto dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2016-2018 attualmente in corso di esame da parte del Parlamento, 20.518.062 euro. Sul punto, appare opportuno acquisire una assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il ricorso, nella misura sopra indicata, alle risorse del citato Fondo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 53

Materiali litoidi

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

La disposizione, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo si osserva che non sono esplicitate le possibili implicazioni di carattere applicativo della norma (assoggettamento dei materiali litoidi "alla normativa sulle attività estrattive"). Andrebbe pertanto acquisita conferma che dalle disposizioni non discendono eventuali effetti finanziari.

ARTICOLO 54

Tutela dell'assetto idrogeologico

Le norme, introdotte dal Senato, integrano la disciplina sullo sportello unico per l'edilizia (istituito in base all'articolo 5 del Testo unico in materia edilizia¹³) al fine di includere fra le materie trattate da questa struttura amministrativa (già competente per l'acquisizione degli atti di assenso e per il rilascio di provvedimenti) anche gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico [comma 1, lett. *b*].

Si ricorda che alle norme con cui sono state stabilite le attuali competenze dello sportello unico (articolo 13, comma 2, del DL 83/2012) non sono stati ascritti effetti finanziari.

Viene integrato l'articolo 6, comma 1, del Testo unico, precisando che gli interventi edilizi consentiti senza alcun titolo abilitativo (ossia l'attività edilizia libera) devono comunque rispettare - oltre agli altri vincoli indicati dal testo¹⁴ - anche le norme di tutela dal rischio idrogeologico [comma 1, lett. *c*].

Viene integrato l'articolo 17, comma 3, lett. *e*), del Testo unico, richiamando le norme di tutela dell'assetto idrogeologico tra quelle che devono essere rispettate nella realizzazione di nuovi impianti, lavori e opere relativi alle fonti rinnovabili di energia ed al risparmio energetico per i quali il contributo di costruzione non è dovuto [comma 1, lett. *d*) e *l*)].

In sostanza la norma pone una condizione aggiuntiva affinché trovino applicazione le esenzioni dal contributo di costruzione. Infatti l'articolo 17 del Testo unico disciplina le fattispecie di riduzione o esonero da detto contributo. In particolare, il comma 3, lett. *e*), nel testo vigente, include - nelle categorie di interventi per i quali il contributo non è dovuto - i nuovi impianti, lavori e opere relativi alle fonti rinnovabili di energia ed al risparmio energetico. Ciò a condizione che siano comunque rispettate le norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

Viene integrato l'articolo 20 del Testo unico, che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire per immobili su cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Con la modifica in esame l'ambito di applicazione di tale procedimento viene esteso ai vincoli relativi all'assetto idrogeologico, rispetto ai quali non può trovare applicazione il silenzio-assenso [comma 1, lett. *e*), e comma 2].

Con le restanti norme dell'articolo in esame [comma 1, lett. *f*), *g*), *b*) ed *i*)] il Testo unico viene integrato con ulteriori disposizioni di carattere procedurale finalizzate ad includere il rispetto dei vincoli sull'assetto idrogeologico fra le condizioni necessarie per la realizzazione di interventi di edificazione edilizia.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

¹³ DPR 380/2001.

¹⁴ Strumenti urbanistici comunali e norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Al riguardo si osserva che le norme ampliano gli ambiti di competenza dello sportello unico per l'edilizia anche agli atti e ai provvedimenti in materia di tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1, lett. b)]. Appare opportuna una conferma del Governo circa la possibilità, per le amministrazioni interessate, di dare esecuzione ai necessari adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non si formulano osservazioni sulle altre norme in esame, che non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

ARTICOLO 55

Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono presso il Ministero dell'ambiente il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, finalizzato a consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali.

Al Fondo affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE con delibera 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Riguardo al funzionamento del Fondo, le norme operano un rinvio ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio.

Con la delibera CIPE 32/2015 sono state assegnate risorse ad un piano stralcio di interventi prioritari nelle aree urbane. In particolare, con il punto 1.1 della delibera è stato assegnato al Ministero dell'ambiente un importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2014-2020^[15] "al fine di assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell'ambito delle aree metropolitane e urbane". Per le medesime finalità, con la delibera:

¹⁵ Nella premessa della delibera CIPE è richiamato l'articolo 1, comma 6, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), con il quale sono state individuate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. Tali risorse ammontano a 54.810 milioni di euro (dotazione iniziale: ma dopo l'entrata in vigore della legge 147/2013 il Fondo ha subito successive riduzioni con provvedimenti legislativi). Come stabilito con il richiamato comma 6, le predette risorse devono essere iscritte in bilancio per l'80 per cento secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni nel 2014, 500 milioni nel 2015, 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi le quote annuali sono stabilite nella tabella E della legge di stabilità. Il testo della legge di stabilità 2016, attualmente all'esame del Parlamento (C. 3444), reca la seguente ripartizione – in termini di competenza – per gli anni 2016 e seguenti: 2,3 miliardi nel 2016; 3,4 miliardi nel 2017; 3,5 miliardi nel 2018; 29,4 miliardi per ciascuno degli anni 2019 e successivi.

- sono state individuate risorse disponibili a legislazione vigente pari a 150 milioni di euro, destinate agli interventi localizzati nelle aree metropolitane e urbane (punto 1.3 della delibera);
- sono stati assegnati ulteriori 100 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 al Ministero dell'Ambiente da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (punto 1.4 della delibera);
- è stato precisato che ai sensi della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)¹⁶ l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.4 (=550 milioni di euro) si articola come segue (punto 1.5 della delibera):
 - 50 milioni per il 2015;
 - 75 milioni per il 2016;
 - 275 milioni per il 2017;
 - 75 milioni di euro per il 2018;
 - 75 milioni per il 2019;
- è stato stabilito che una quota non superiore allo 0,5 per cento dell'assegnazione di 450 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 di cui al punto 1.1 possa essere destinata, in relazione alle effettive esigenze rappresentate dalle regioni, ad integrare la dotazione finanziaria dell'Azione di Sistema¹⁷ (punto 2.4 della delibera).

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo sarebbe opportuno acquisire indicazioni circa la dotazione e la ripartizione temporale del Fondo istituito con le norme in esame, tenuto conto degli importi, delle finalizzazioni e dello stato di utilizzo delle risorse che hanno formato oggetto della delibera CIPE 32/2015 e che vengono ora destinate ad alimentare il Fondo medesimo.

ARTICOLO 56

Interventi per la bonifica dall'amianto

Le norme attribuiscono un credito d'imposta, nel limite di spesa complessivo di **5,667 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per gli interventi di bonifica dall'amianto realizzati su beni e strutture produttive ubicati nel territorio dello Stato. Il credito spetta - nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge - ai soggetti titolari di reddito d'impresa che realizzino detti interventi nel 2016 (comma 1).

¹⁶ Articolo 1, comma 703, lett. l), della legge 190/2014.

¹⁷ Azione di Sistema di cui alla delibera CIPE 62/2011.

Le previsioni in esame sono espressamente finalizzate ad attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 (Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente) e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.

Il credito non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro (comma 2).

Il credito d'imposta è utilizzato, esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale dei crediti d'imposta previsti dalla legge 244/2007^[18] (comma 3).

Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente saranno individuati termini e modalità per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese, nonché le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo. Il Ministero dell'ambiente determina - nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziare - l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno (comma 4).

Sono dettate disposizioni in materia di controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta (da parte del Ministero dell'ambiente e dell'Agenzia delle entrate), nonché in materia di ammissibilità degli aiuti "de minimis", ossia di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione UE (commi 5 e 6).

Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di **5,536 milioni** di euro per il 2016 e di **6,018 milioni** per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (comma 7).

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 - pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale 2015-2017, accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per il 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente

¹⁸ L'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 ha stabilito un tetto massimo annuale di utilizzo dei crediti d'imposta pari a 250.000 euro, con eventuale riporto in avanti dell'ammontare eccedente. Alla norma sono stati ascritti effetti di risparmio pari a circa 300 milioni di euro all'anno, calcolati sulla base dei crediti d'imposta in essere nell'anno 2006. (v. RT riferita alla legge 244/2007). Successivamente, alla generalità delle deroghe disposte nell'ambito dei provvedimenti che hanno introdotto nuovi crediti d'imposta non sono stati ascritti effetti finanziari.

riduzione del fondo speciale di parte corrente 2015-2017, accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente (comma 8).

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si rileva che gli oneri in esame appaiono configurati come limiti di spesa. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che la procedura per la fruizione del credito di imposta sia idonea a garantire il rispetto del limite complessivo di spesa indicato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri relativi, da un lato, al riconoscimento, nel limite massimo di spesa di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di un credito di imposta in favore dei soggetti che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dall'altro, alla istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo per la progettazione di interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione di 5,536 milioni di euro per il 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante utilizzo dei fondi speciali di conto capitale (per il credito d'imposta) e di parte corrente (per l'istituzione del Fondo), iscritti nel bilancio triennale 2015-2017, relativi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che recano le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 58

Fondo di garanzia delle opere idriche

Le norme recano alcune modifiche e integrazioni dell'articolo 42 del disegno di legge approvato dalla Camera (v. atto Senato 1676). Tale articolo prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato. L'istituzione del Fondo, collocato presso la Cassa conguaglio per il settore

elettrico, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e decorre dal 2014. Il Senato ha aggiornato il riferimento temporale (anno 2014) presente nel testo S. 1676, prevedendo che l'istituzione del Fondo decorra dall'anno 2016.

Ulteriori modifiche introdotte dal Senato non presentano profili di carattere finanziario.

Le modifiche introdotte dal Senato non sono corredate di **relazione tecnica**. Si segnala, tuttavia che la riformulazione con la quale è stata aggiornata al 2016 la decorrenza del Fondo è volta a adeguare la norma ad una condizione contenuta nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera (articolo 42 dell'atto Senato n. 1676).

Al riguardo, si osserva che la modifica introdotta dal Senato con riferimento alla decorrenza del Fondo dall'anno 2016 sembra rispondere alla condizione formulata nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera (articolo 42 dell'atto Senato n. 1676), che segnalava la necessità di un adeguamento del predetto riferimento temporale.

Si precisa peraltro che nella richiamata RT veniva richiesto un aggiornamento della decorrenza al 2015, mentre nel testo in esame il riferimento è necessariamente al 2016 (tenuto conto dei tempi di presumibile entrata in vigore del provvedimento).

ARTICOLO 61

Contenimento della morosità nel servizio idrico integrato

Le norme ripropongono con alcune modifiche l'articolo 26 del disegno di legge originario (atto Camera n. 2093), soppresso dalla Camera nel corso dell'esame in prima lettura.

In base all'articolo 26 nel testo iniziale, l'Autorità per l'energia adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata - tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori - la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi. A tal fine l'Autorità definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

Tale norma – come detto – è stata soppressa dalla Camera in prima lettura.

Il Senato ha ripristinato l'articolo 26 (ora articolo 61) modificando la parte in cui si prevede che le direttive dell'Autorità per l'energia debbano essere formulate in modo da garantire il fabbisogno minimo di acqua per gli utenti morosi. In particolare, il Senato ha

specificato che il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali degli utenti morosi sia il quantitativo “minimo vitale” (espressione non presente nel testo iniziale dell’articolo 26).

La relazione tecnica riferita al testo iniziale dell’articolo 26 (atto Camera n. 2093) precisava che le norme regolamentano le modalità di gestione del fenomeno della morosità, allo scopo, da un lato, di limitarne l’insorgenza e assicurarne l’efficace contrasto (in modo che i costi non ricadano sugli utenti non morosi), dall’altro di garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in regola con i pagamenti. Quale principale strumento per garantire tali obiettivi è individuata la leva tariffaria, in modo che gli oneri derivanti dall’attuazione di particolari procedure di gestione della morosità possano trovare la necessaria copertura economica fino all’estrema manifestazione del suddetto fenomeno, ovvero l’irrecuperabilità del credito e l’iscrizione della conseguente perdita. Secondo la RT le norme non determinano alcun onere a carico della finanza pubblica.

Le modifiche introdotte dal Senato non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si formulano osservazioni, tenuto conto che le modifiche introdotte dal Senato rispetto al testo originario del disegno di legge (articolo 26 dell’atto Camera n. 2093) non presentano aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

ARTICOLO 62, commi da 1 a 3

Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano

Le norme, modificate dal Senato, disciplinano le condizioni di pagamento e la misura del sovracanone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani.

In particolare:

- il comma 1 dispone che il sovracanone previsto dalla legislazione vigente per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (e non già elettrica, come nel testo approvato dalla Camera). Con la disposizione in esame viene superata l’attuale determinazione in due fasce della misura del sovracanone, dovuto in misura pari a 22,88 euro/kW per gli impianti di potenza inferiore a 3 MW e in misura pari a 30,40 euro/kW per gli impianti di potenza superiore a 3 MW. Il testo in esame commisura il canone a quanto dovuto per la fascia più alta

(concessioni di grande derivazione idroelettrica), ossia all'importo di 30,40 euro/kW;

- il Senato ha aggiunto la previsione (comma 2) in base alla quale per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanonici decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa;
- il Senato ha soppresso la norma (introdotta in prima lettura dalla Camera) volta a svincolare il sovracanone dall'obbligo di proseguire interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani. In suo luogo, il Senato ha introdotto la previsione (comma 3) che per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame i sovracanonici idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali.

Le modifiche introdotte dal Senato non sono corredate di **relazione tecnica**. Si ricorda che, con riferimento all'articolo 45 del testo licenziato dalla Camera (ora articolo 62, commi 1-3, nel testo modificato dal Senato), la relazione tecnica trasmessa al Senato (RT riferita all'atto Senato n. 1676) ha escluso effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la nuova formulazione del comma in base al quale i sovracanonici idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali (comma 3). In particolare, poiché con il testo in esame tali sovracanonici sono dovuti per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento novellato, andrebbe escluso che con riferimento agli impianti già esistenti possano determinarsi minori entrate per i comuni interessati.

ARTICOLO 62, comma 4

Gestioni del servizio idrico in forma autonoma

Le norme, introdotte dal Senato, estendono le gestioni del servizio idrico in forma autonoma già esistenti che possono essere fatte salve ai sensi del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006). A tal fine vengono ampliate le deroghe alla disciplina generale, in base alla quale l'ambito territoriale ottimale (ATO) in cui la gestione del servizio idrico deve essere unica non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.

Si ricorda che a tale disciplina - introdotta nel Codice dell'ambiente con il DL 133/2014 - non sono stati ascritti effetti finanziari (v. RT riferita all'articolo 7 del DL 133/2014).

Il nuovo testo in esame fa salve (oltre alle gestioni già escluse dalla disciplina generale ai sensi della normativa vigente) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni che presentano contestualmente determinate caratteristiche (fonti idriche qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali; utilizzo efficiente delle risorse). All'accertamento dell'esistenza di tali requisiti provvede l'ente di governo dell'ambito territorialmente competente.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo si osserva che dalle norme in esame non sembrano derivare effetti finanziari.

Infatti, pur rilevando che vengono ampliate le deroghe alla disciplina generale in materia di ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico, si ricorda che a tale disciplina generale non sono stati ascritti a suo tempo effetti finanziari. In proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

ARTICOLO 64

Autorizzazioni relative alle infrastrutture per la comunicazione elettronica

Le norme, modificate dal Senato, introducono quattro commi (da 1-*bis* a 1-*quinqüies*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003).

Nel testo iniziale, i commi 1-*bis* e 1-*ter* (oggetto delle modifiche introdotte dal Senato) stabiliscono che, all'atto della presentazione di istanze di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, i soggetti interessati sono tenuti al versamento di un contributo alle spese per il rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente.

Il Senato ha integrato tali previsioni precisando che il predetto contributo è dovuto a condizione che il parere dell'organismo competente sia reso entro specifici termini previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (ossia trenta giorni).

Il testo fa riferimento, in particolare, ai termini stabiliti dall'articolo 87, comma 4, e dall'articolo 87-*bis* del Codice delle comunicazioni elettroniche:

- con l'articolo 87 vengono disciplinati i procedimenti autorizzatori relativi all'installazione di infrastrutture per la comunicazione elettronica: i commi 1-3 prevedono che i soggetti interessati debbano presentare le istanze di autorizzazione agli enti locali, che si pronunciano previo accertamento - da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli (ossia le agenzie

regionali per la protezione dell'ambiente) - della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione prescritti dalla disciplina nazionale; il comma 4 stabilisce il termine di trenta giorni entro il quale il predetto organismo di controllo è tenuto a pronunciarsi;

- l'articolo 87-*bis* prevede che per la realizzazione di interventi di completamento della rete di banda larga mobile è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego dell'ente locale o un parere negativo dell'organismo competente, la denuncia è priva di effetti.

Le modifiche introdotte dal Senato non sono corredate di **relazione tecnica**. Si ricorda che la relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge (atto Camera n.2093 – articolo 27), recante i commi 1-*bis* e 1-*ter* sopra illustrati (privi delle modifiche successivamente introdotte dal Senato), ha affermato che da tali norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la RT ha evidenziato che gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori sono determinati in base a un tariffario la cui elaborazione è demandata ad un decreto ministeriale previa analisi dei costi.

Al riguardo, pur rilevando che alle norme in esame, anche nella loro formulazione iniziale, non sono stati ascritti effetti finanziari, appare opportuno acquisire elementi di valutazione circa le integrazioni introdotte dal Senato, considerato che in base a tali modifiche la partecipazione dei soggetti richiedenti alle spese amministrative del procedimento autorizzatorio viene subordinata al rispetto di specifici termini temporali non previsti nel testo iniziale.

ARTICOLO 73

Impianti termici civili alimentati da gas combustibili

La norma, introdotta dal Senato, prevede che agli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 non si applica la disciplina in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006), fatta eccezione per le disposizioni di cui al numero 5 (relative agli “apparecchi indicatori”) del medesimo allegato.

Con riferimento alle norme tecniche richiamate dal testo si segnala che:

- la norma UNI 11528 (relativa agli impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW) riguarda la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti alimentati a gas con portata termica nominale maggiore di 35 kW;
- il Codice ambientale, nel disciplinare le caratteristiche tecniche degli impianti termici civili, dispone che, qualora tali impianti abbiano potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 KW), gli stessi debbano rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del Codice, che riguardano i camini, i canali da fumo, i dispositivi accessori e gli apparecchi indicatori (al numero 5): questi ultimi sono adibiti al rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine alla compatibilità della norma in esame rispetto alla disciplina europea.

ARTICOLO 74

Tutela degli usi civici

La norma, introdotta dal Senato, integra il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 327/2001) disponendo che i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 75

Tutela delle specie minacciate di estinzione

La norma, introdotta dal Senato, dispone che la misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) sia rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre.

La norma è finalizzata – come esplicitato dal testo – a migliorare l'efficienza e l'efficacia di determinate attività svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.

La Convenzione CITES regola il commercio di specie di animali e vegetali nei paesi aderenti, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia nel 1975. Successivamente la legge 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) ha stabilito, all'articolo 8-*quinquies*, che con decreto del Ministro dell'ambiente sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a adempiere ad obblighi in materia di importazione o esportazione e di detenzione di esemplari di specie selvatiche rare o in via di estinzione. La misura dei diritti speciali deve essere determinata in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti all'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo destinato a coprire il contributo che viene versato annualmente al CITES in adempimento della Convenzione.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la norma non modifica la previsione di cui all'articolo 8-*quinquies* della legge 150/1992 - in base alla quale i diritti speciali di prelievo sono posti a carico dei soggetti tenuti a adempiere ad obblighi in materia di importazione, esportazione e detenzione di esemplari di specie selvatiche rare o in via di estinzione - ma si limita ad introdurre una rivalutazione triennale.

ARTICOLO 76

Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico

La norma, introdotta dal Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega autorizzata dall'articolo 19, comma 1, della legge 161/2014 (Legge europea 2013-*bis*) per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'introduzione dell'articolo in esame è contestuale alla soppressione dell'articolo 56 del testo approvato dalla Camera (atto Senato n. 1676) che conteneva disposizioni di contenuto analogo a quelle del citato articolo 19 della legge 161/2014. La relazione tecnica riferita all'articolo 56 afferma che la delega in

materia di inquinamento acustico - priva di effetti finanziari - è finalizzata ad armonizzare la normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE, nonché con il regolamento (CE) n. 765/2008.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine alla compatibilità della proroga in esame rispetto alla disciplina europea.

ARTICOLO 77

Tutela degli animali da affezione

La norma, introdotta dal Senato, integra l'articolo 514 del Codice di procedura civile (Impignorabilità di beni mobili) disponendo che siano da considerare non pignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore e gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 78

Utilizzo di materiali provenienti da attività di dragaggio

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 5-*bis* della legge 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) che disciplina l'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale.

Il testo vigente dell'articolo 5-*bis*, comma 2, lett. c), della legge 84/1994 stabilisce che i predetti materiali, qualora risultino non pericolosi (all'origine o a seguito di appositi trattamenti), possono essere destinati a refluimento all'interno di strutture di contenimento. Tali strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione in grado di assicurare specifici requisiti di permeabilità.

Rispetto al testo vigente, le norme in esame stabiliscono:

- che i materiali in questione possono essere collocati, oltre che in strutture di contenimento, anche in strutture di conterminazione;

- che le strutture di destinazione debbano essere realizzate con le migliori tecniche disponibili, con criteri di progettazione basati su standard tecnici internazionali e con caratteristiche tali da garantire l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente.

Il testo vigente dell'articolo 5-*bis*, comma 2, lett. d), della legge 84/1994 stabilisce che, qualora i predetti materiali risultino caratterizzati da concentrazioni di inquinanti al di sotto di particolari soglie, l'area interessata è restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi.

Rispetto al testo vigente, le norme in esame stabiliscono:

- che in presenza di concentrazioni degli inquinanti al di sotto di particolari soglie le aree interessate sono escluse dal perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale;
- che per valutare l'esclusione di cui al punto precedente si faccia riferimento a nuove soglie di inquinamento, definite in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Nulla da osservare al riguardo.